



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Nr. **29** Reg. Delib. del 14/11/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – SPECIALIZZAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO – APPROVAZIONE SCHEMA

L'anno duemilaventitré, addì quattordici del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala polifunzionale di questa Comunità Montana, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita l'Assemblea in seduta di prima convocazione.

ASSUME la presidenza il Presidente dell'Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI.

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO.

RISULTANO presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Consigliere	Si	
FERRAROLI MATTIA	Consigliere	Si	
PASQUINI ANTONIO LEONARDO	Consigliere	Si	
COMBI ROBERTO	Consigliere	Si	
IELARDI DAVIDE	Consigliere	Si	
BELLANO ENRICO	Consigliere		Si
MANZONI MATTEO	Consigliere		Si
INVERNIZZI PIER LUIGI	Consigliere		Si
BONAZZOLA MICHAEL	Consigliere		Si
BETTEGA FABRIZIO	Consigliere		Si
PENSA PIETRO	Consigliere		Si
BENEDETTI RICCARDO	Consigliere	Si	
MALUGANI GIUSEPPE	Consigliere	Si	
COMBI DAVIDE	Consigliere	Si	
FORMENTI MARIO	Consigliere		Si
COLOMBO MARTINO	Consigliere		Si

POMI DINO	Consigliere	Si	
ARTANA PIERLUIGI	Consigliere		Si
GUMINA MAURO	Consigliere	Si	
POMONI DOMENICO	Consigliere	Si	
ARTUSI MAURO	Consigliere		Si
CARIBONI SANDRO	Consigliere	Si	
PAVONI OSVALDO	Consigliere	Si	
ADAMOLI FERRUCCIO	Presidente	Si	
DEL NERO GABRIELLA	Consigliere	Si	

Tot. **15** Tot. **10**

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – SPECIALIZZAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO – APPROVAZIONE SCHEMA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al Presidente della Comunità Montana, Fabio Canepari, il quale relaziona sull'argomento

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1995, n. 59», all'art. 108 conferisce alle regioni le funzioni amministrative in materia di difesa dei boschi dagli incendi;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e, in particolare, l'art. 3, che attribuisce alle regioni l'approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, disciplinandone modalità di adozione e contenuti;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», con particolare riferimento:

- all'art. 34, che attribuisce, tra l'altro, alle Province, alle Comunità Montane e agli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi;
- all'art. 45, comma 3, ai sensi del quale il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi costituisce strumento di pianificazione e di programmazione del settore;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2021, n. 27, “Disposizioni regionali in materia di protezione civile;

CONSIDERATO che la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, recante “Approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 3 marzo 2023, individua, tra gli Enti titolati alla costituzione di un Gruppo di volontariato di protezione civile, oltre a Comuni singoli, Unioni di Comuni (o Comune individuato capofila), Province/Città Metropolitane, altri Enti pubblici non specificamente citati e che questi ultimi, in regione Lombardia, sono individuabili nelle Comunità Montane e negli Enti Parco, che abbiano costituito o intendano costituire Gruppi intercomunali di volontariato di protezione civile;

DATO ATTO inoltre che Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 42 del 20 giugno 2023 il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile che prevede, all'obiettivo strategico 2.5.4 “Rafforzare il sistema di protezione civile regionale”;
DATO atto che con delibera N° XII / 695 del 17/07/2023 “Approvazione dello “Schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di

protezione civile della Lombardia”, in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'Assessore Lucente)”, Regione Lombardia ha disposto l’adeguamento del regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia;

CONSIDERATO che Regione Lombardia con la sopra richiamata delibera N° XII / 695 del 17/07/2023 stabilisce inoltre che *“...entro 12 mesi dall’approvazione del presente provvedimento, i Gruppi attualmente iscritti nell’Elenco Territoriale della Lombardia potranno procedere, così come previsto dal Regolamento Regionale 10/2022, art. 10, c. 3, all’adeguamento del proprio regolamento di costituzione ed alla successiva iscrizione al RUNTS; trascorso tale termine, i soggetti inadempienti - previa diffida ad adempiere entro 90 giorni - saranno cancellati d’ufficio dall’Elenco territoriale, con provvedimento del dirigente competente”*;

EVIDENZIATO che Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è gestore del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile – specialità Antincendio Boschivo della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra ed ai fini di quanto disposto da Regione Lombardia è stato predisposto il “Regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Specializzazione Antincendio Boschivo”, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

ESAMINATO il testo proposto e ritenuto conforme alle disposizioni normative di riferimento, nonché al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2023 di Regione Lombardia e con quanto di competenza dell’Ente;

RITENUTO di procedere all’approvazione del “Regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Specializzazione Antincendio Boschivo”;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola;

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n.	15
Votanti:	n.	15
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

ATTESO che la votazione ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n.	15
Votanti:	n.	15
Voti favorevoli:	n.	15
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera – Specializzazione Antincendio Boschivo”, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'adempimento degli atti conseguenti per l'applicazione del Regolamento.
3. Di pubblicare sul sito istituzionale della Comunità Montana il “Regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera – Specializzazione Antincendio Boschivo”.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FERRUCCIO ADAMOLI

Il Segretario
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Proposta del **10/11/2023**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – SPECIALIZZAZIONE
ANTINCENDIO BOSCHIVO – APPROVAZIONE SCHEMA**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 10/11/2023

IL RESPONSABILE

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Nr. **29** Reg. Delib. del 14/11/2023

OGGETTO:	REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – SPECIALIZZAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO – APPROVAZIONE SCHEMA
-----------------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 22/11/2023

IL SEGRETARIO

Vetrano Giulia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
SPECIALITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL
D'ESINO E RIVIERA

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con delibera di Assemblea n. ____ del _____ il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, di seguito Gruppo, nella sede legale della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) La Comunità Montana V.V.V.R. provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Presidente

Il Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera (di seguito Presidente) è il legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto scelto tra i dipendenti di ruolo della Comunità Montana allo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento. Il delegato può altresì nominare tra i volontari, in possesso dei requisiti, un sostituto per le funzioni operative (Coordinatore Operativo)

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, in particolare:

- attività di monitoraggio preventivo del territorio;
- spegnimento degli incendi boschivi, bonifica ed attività connesse alla lotta contro gli incendi boschivi;
- presidio delle basi elicotteristiche nel periodo di massima pericolosità
- interventi in gemellaggio con altre Regioni italiane nella lotta agli incendi boschivi (monitoraggio preventivo del territorio, spegnimento degli incendi boschivi, bonifica ed attività connesse alla lotta contro gli incendi boschivi);
- eventuale partecipazione a missioni di soccorso in ambito italiano ed europeo con il coordinamento di Regione Lombardia e del Dipartimento di Protezione Civile.

3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente del Responsabile/Coordinatore Operativo e delle direttive previste dal PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI, di Regione Lombardia, recependo i dettami dei Piani locali di Protezione Civile e Antincendio Boschivo in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti della Comunità Montana, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.

- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto della Comunità Montana e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo/responsabile del Gruppo di cui all'articolo 12.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Presidente deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo/responsabile.
- 8) La Comunità Montana promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dalla Comunità Montana secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo i corsi previsti, come definito dalle vigenti norme regionali.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la
 - copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

- a. recesso volontario presentato dal volontario;
- b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi; o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
- c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore/Responsabile operativo o dal Presidente; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore/responsabile operativo e al Presidente.

4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura della Comunità Montana, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

2) I componenti del Gruppo sono assicurati, nelle modalità previste dal PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI o dalla vigente normativa.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile specialità antincendio boschivo, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo/responsabile o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dalla Comunità Montana, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative dalla Comunità Montana, o dal Gruppo, o alle quali la Comunità Montana o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente alla Comunità Montana e al Coordinatore operativo/responsabile di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c. Coordinatore Operativo/responsabile.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 1 volta l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione
 - e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla
 - competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 5 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore Operativo/Responsabile.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo/responsabile.

4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente della Comunità Montana e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente della Comunità Montana, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

Art.13 – Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Responsabile dell'Ente e con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 ,lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Responsabile dell'Ente, con provvedimento

motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Responsabile dell'Ente le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo da Comunità Montana.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Responsabile ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Responsabile dell'Ente una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

1) Il Gruppo si intende specializzato nel solo Antincendio Boschivo e quindi svolge le attività previste dal PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI di R.L.;

2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile specialità Antincendio Boschivo.

4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Presidente della Comunità Montana e sotto la guida del Coordinatore operativo/responsabile, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità del PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI di R.L

5) In presenza delle altre istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) La Comunità Montana assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, della sede principale, sono a carico della Comunità Montana – in accordo con i comuni del territorio, la Comunità Montana potrà assegnare diverse sedi, collocate strategicamente sul territorio di competenza.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli della Comunità Montana a loro affidati, secondo la specifica disciplina della Comunità Montana, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

3) La Comunità Montana, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico della Comunità Montana, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) La Comunità Montana si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili alla Comunità Montana da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) La Comunità Montana, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- 2) Nel bilancio della Comunità Montana sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) La Comunità Montana ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.